



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;
- VISTO** l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
- VISTO** il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante "*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*", il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("*Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare*");
- VISTO** il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante "*Individuazioni delle prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni per conto terzi ai sensi dell'articolo 6 decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366*".
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 e successive modificazioni, recante; "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*";
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020 recante "*l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*" con le relative funzioni del Ministero sviluppo economico ed, in particolare l'Allegato 2 che individua nella "*Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*" l'attività relativa al riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radio operatori che operano su navi tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2016;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 2016 concernente il "*Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*" - pubblicato in Gazzetta ufficiale - serie generale - 19 marzo 2016 - n. 66;



- VISTE** le modalità procedurali per il conseguimento del riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71 e all'allegato I, capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione destinati agli operatori radio GOC (*General Operator's Certificate*) e ROC (*Restricted Operator's Certificate*);
- VISTO** il decreto direttoriale del 25 febbraio 2021, con il quale è stata rinnovata e costituita la *Commissione tecnica di idoneità*, prevista dall'articolo 3, comma 3°, del citato decreto 26 gennaio 2016;
- VISTA** la domanda per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS – GOC e ROC – acquisita al prot. 25057 del 15/5/2020, presentata dalla **Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Giovanni Caboto” – Scuola superiore di Tecnologie per il Mare** - di seguito denominata **“Fondazione Giovanni Caboto”** - in Via Annunziata 58 - 04024 Gaeta (LT), con annessa documentazione, nonché le richieste di integrazioni della documentazione carente con sospensione del procedimento sino alla completa acquisizione dei documenti previsti, i quali documenti sono stati successivamente trasmessi ed acquisiti a completamento della stessa domanda;
- ACQUISITA** agli atti, con protocollo n. 25057 del 15/5/2020, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo;
- CONSIDERATA** la nota spesa in conto terzi secondo le citate modalità procedurali e il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006, onde poter procedere al suddetto riconoscimento di idoneità, i cui atti di spesa di accettazione e di acconto sono stati acquisiti per conto della “Fondazione Giovanni Caboto” in data 31.07.2020;
- VISTO** il rapporto finale di valutazione ispettiva, redatto dagli ispettori incaricati di svolgere la predetta valutazione ispettiva presso la precitata “Fondazione Giovanni Caboto”, eseguita secondo modalità procedurali da remoto a causa dell'emergenza sanitaria della pandemia Covid 19;
- VISTO** che l'attività di valutazione finalizzata alla verifica del possesso - da parte del Centro di formazione richiedente, dei requisiti di cui all'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 26/01/2016, effettuata dagli ispettori individuati dalla *Divisione IV* di questa Direzione Generale, il cui esito è stato trasmesso in data 13 gennaio 2021 corredato dal diario delle attività di verifica di ciascun ispettore, fra l'altro, come previsto dall'art. 4 dello stesso decreto 26/01/2016 - ha evidenziato la congruità e la conformità seguente:



- del programma formativo a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2016;
- di n. 2 aule idonee alla formazione;
- delle attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla “Fondazione Giovanni Caboto” - Scuola superiore di Tecnologie per il Mare;
- del corpo docente costituito da n. 5 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
- di n. 5 postazioni, predisposte per 15 allievi, ora dedicate a 5 allievi per il piano di sicurezza Covid, nell’aula simulatori;
- di n. 50 postazioni, diventate n. 30 per il piano di sicurezza Covid 19, per gli allievi nell’aula dedicata alla teoria;

VISTO il parere favorevole espresso dalla *Commissione tecnica di idoneità* riunitasi il giorno 4 marzo 2021, ai fini dell’adozione del provvedimento di “*Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*”;

ACQUISITO il saldo della spesa per conto della “Fondazione Giovanni Caboto” in data 05/03/2021, al fine di poter emettere il presente provvedimento secondo le modalità procedurali e i relativi modelli e documentazione,

D E C R E T A

Articolo 1

1. La *Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Giovanni Caboto* – *Scuola Superiore di Tecnologie per il Mare*” in Via Annunziata 58 c/o Palazzo della Cultura - 04024 Gaeta (LT) - è riconosciuta idonea, ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2016, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e all’allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per il GOC (*General Operator’s Certificate*) e ROC (*Restricted Operator’s Certificate*).
2. I corsi di formazione, di cui al precedente comma 1°, sono svolti con:
 - a. programma formativo conforme a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2016;
 - b. n. 2 aule idonee alla formazione;
 - c. attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla “Fondazione Giovanni Caboto” - Scuola superiore di Tecnologie per il Mare;
 - d. corpo docente costituito da n. 5 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
 - e. n. 5 postazioni, predisposte per 15 allievi, ora dedicate a 5 allievi per il piano di sicurezza Covid, nell’aula simulatori;
 - f. di n. 50 postazioni, diventate 30 per il piano di sicurezza Covid, per gli allievi nell’aula dedicata alla teoria;



Articolo 2

1. Il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 1 ha validità quinquennale, come previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2016.

Articolo 3

1. Il Ministero, come previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 26 gennaio 2016, verifica la sussistenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento di idoneità attraverso l'attività di sorveglianza effettuata almeno ogni trenta mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. L'inosservanza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento di idoneità o ogni variazione dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento con perdita dei requisiti richiesti, comportano, ai sensi dell'art. 5 del DM 26 gennaio 2016, la sospensione del riconoscimento.
3. L'atto di revoca del provvedimento di riconoscimento viene disposto nei 30 giorni successivi all'adozione del secondo provvedimento di sospensione, così come previsto dalle modalità procedurali.
4. La sospensione può essere disposta anche su richiesta specifica, per un determinato periodo, da parte del soggetto titolare del provvedimento, così come previsto dalle modalità procedurali.

Articolo 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto della società, rilevante ai fini del riconoscimento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione VI - Controllo di emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Articolo 5

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.atc.mise.gov.it alla Sezione "*Tecnologie delle comunicazioni*" alla Voce "*Gestione Spettro Radio*" > "*Servizio radioelettrico marittimo*" > "*Riconoscimento idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come radioperatori - dM 26/01/2016*".

Articolo 6

1. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA

IL DIRETTORE GENERALE

(*Dr.ssa Eva Spina*)

*“Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i.”*